

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1378

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCIA

Modifiche all'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di inclusione dei costi per indagini e prove di laboratorio sui materiali nella stima dei costi di sicurezza

Presentata il 16 novembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede, all'allegato XV, « Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili », punto 4, « Stima dei costi della sicurezza », il punto 4.1.4 che recita: « I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici ».

L'interpretazione letterale della norma rende evidente che si sono voluti privilegiare, attraverso l'esclusione da alcuni meccanismi della concorrenza che avrebbero potuto non garantire la sicurezza rispetto a *standard* minimi che tutelano la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (per esempio il massimo ribasso), i costi della sicurezza.

Il medesimo allegato XV, per quanto riguarda la stima dei costi della sicurezza,

al punto 4.1.1 specifica che tali costi vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, compresi i costi per i « servizi di protezione collettiva ». Considerando i tragici episodi verificatisi nel territorio nazionale relativi a cedimenti strutturali molto spesso provocati da un uso di materiali non idonei, si ritiene riduttivo che i servizi di protezione collettiva siano limitati, « in senso stretto », alla sola « struttura del cantiere » e, quindi, ai soli lavoratori che hanno concorso alla realizzazione di una determinata opera.

Appare invece maggiormente in linea con idonei *standard* di sicurezza estendere il servizio di protezione collettiva anche a coloro che fruiranno dell'opera prevedendo l'accertamento della qualità dei materiali impiegati per la costruzione dell'opera stessa mediante l'esecuzione di indagini in sito e di prove di laboratorio.

Il controllo della qualità sui materiali è indispensabile al fine di accertare la sicurezza dell'esercizio di una determinata opera. Basti pensare agli edifici di carattere strategico come strade (ponti, viadotti gallerie), aeroporti, linee ferroviarie, porti, ospedali, uffici pubblici e scuole, ai quali quo-

tidianamente hanno accesso persone e mezzi.

Il principale « sistema di protezione collettiva », così come definito dal citato allegato XV — che si modifica con la presente proposta di legge —, è la verifica in corso di costruzione, nonché nel corso della vita, dei materiali che costituiscono l'opera stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al punto 4.1.1 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprese le indagini e le prove di laboratorio sui materiali di costruzione »;

b) alla lettera *g)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprese le indagini e le prove di laboratorio sui materiali di costruzione ».



18PDL0037560